

ALLEGATO "D"
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
"PIETRO MASCAGNI"
LIVORNO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Articolo 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Articolo 2 - Finalità dell'Istituzione
- Articolo 3 - Criteri guida
- Articolo 4 - Principi dell'attività amministrativa
- Articolo 5 - Rapporti sindacali
- Articolo 6 - Pari opportunità

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

- Articolo 7 - Statuto
- Articolo 8 - Autonomia regolamentare
- Articolo 9 - Regolamento generale dell'Istituzione
- Articolo 10 - Regolamento Didattico
- Articolo 11 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Articolo 12 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
- Articolo 13 - Regolamento della Consulta degli studenti
- Articolo 14 - Regolamento per la gestione della biblioteca
- Articolo 15 - Regolamento per la gestione ed il prestito degli strumenti musicali

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Articolo 16 - Definizione e funzioni
- Articolo 17 - Presidente
- Articolo 18 - Direttore
- Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione
- Articolo 20 - Consiglio Accademico
- Articolo 21 - Revisori dei conti
- Articolo 22 - Nucleo di Valutazione
- Articolo 23 - Collegio dei professori
- Articolo 24 - Consulta degli studenti

TITOLO IV – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Articolo 25 - Corsi e titoli di studio
- Articolo 26 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Articolo 27 - Collaborazioni

TITOLO V – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA

PRODUZIONE E DELLA RICERCA

- Articolo 28 - Biblioteca
- Articolo 29 - Strumenti musicali e attrezzature
- Articolo 30 - Contratti e convenzioni

TITOLO VI - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 - Principi e criteri direttivi

Articolo 32 - Direttore Amministrativo

TITOLO VII - DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Statuto e regolamenti

Articolo 34 - Funzionamento degli Organi

Articolo 35 - Acquisizione di pareri

Articolo 36 - Entrata in vigore dei regolamenti

Articolo 37 - Pubblicità dei provvedimenti amministrativi

Articolo 38 - Segretario degli Organismi collegiali

Articolo 39 - Incompatibilità

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Articolo 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni”, di Livorno, denominato per brevità anche “Conservatorio Pietro Mascagni”, è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge 21/12/1999 n. 508.
2. Il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della Legge 508/99, articolo 2, comma 4.
3. L’Istituzione è dotata di personalità giuridica pubblica.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente Statuto, in conformità alla Legge 508/99 e al DPR n.132 del 28.02.2003, ne disciplina l’organizzazione e l’attività.
6. L’Istituzione persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

Articolo 2 - Finalità dell'Istituzione

1. Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l’Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
 - a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici e della ricerca, nonché attraverso il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
 - b. persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
 - c. favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell’ingegno.
2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Docenti l’Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata e funzionale alla didattica ed alla ricerca.
3. L’Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto all’informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti.
4. L’Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell’Istituzione.
5. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l’Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di Docenti e discenti, anche con Università italiane ed europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.

6. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, della produzione e della ricerca.
7. L'Istituzione promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali che operano sul territorio
8. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Articolo 3 – Criteri guida

1. L'Istituzione assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Articolo 4 – Principi dell'attività amministrativa

1. L'Istituzione uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura l'aggiornamento del personale docente e personale non docente a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

Articolo 5 – Rapporti sindacali

1. L'Istituzione, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Articolo 6 – Pari opportunità

1. L'Istituzione si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscano la piena realizzazione.

TITOLO II FONTI NORMATIVE

Articolo 7 – Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e del DPR n. 132 del 28.2.2003, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituzione nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio Accademico può sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, d'ora in avanti denominato Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate all'Albo dell'Istituzione.

Articolo 8 – Autonomia regolamentare

1. L'Istituzione, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali, nel rispetto dello Statuto e delle altre norme che ne disciplinano l'esercizio.
2. L'Istituzione, in particolare si dota dei seguenti Regolamenti:
 - a. Regolamento generale dell'Istituzione;
 - b. Regolamento didattico;
 - c. Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
 - d. Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
 - e. Regolamento della Consulta degli studenti;
 - f. Regolamento per la gestione della biblioteca;
 - g. Regolamento per la gestione e il prestito degli strumenti musicali;
 - h. Regolamento di organizzazione degli uffici.

Articolo 9 – Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale dell'Istituzione detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli articoli seguenti. In particolare, il Regolamento generale dell'Istituzione fissa:
 - a) le modalità per l'elezione dei vari organi, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali.
2. Il Regolamento generale dell'Istituzione è adottato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico ed è emanato con decreto del Presidente.

Articolo 10 – Regolamento Didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione è deliberato e se necessario modificato dal Consiglio accademico sentita la Consulta degli studenti, ed in particolare:
 - a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituzione rilascia titoli di studio;
 - b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche, dei corsi accademici di specializzazione e delle attività di ricerca;
 - c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;
2. L'istituzione predispose i programmi per ogni corso di studio, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sugli ordinamenti didattici, che sono approvati dal Ministero.
3. Il regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
4. Il Regolamento è emanato con decreto del Presidente e sottoposto al controllo ministeriale.

Articolo 11 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Disciplina inoltre le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione.
2. Il Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, conformemente ad uno schema tipo elaborato dal Ministero d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 12 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituzione, in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Articolo 13 – Regolamento della Consulta degli studenti

1. Il Regolamento della Consulta degli Studenti detta i principi e le norme in tema di organizzazione e funzionamento della Consulta e ne stabilisce le modalità di elezione
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, ed è emanato con decreto del Presidente.

Articolo 14 - Regolamento per la gestione della biblioteca

1. L'Istituzione promuove l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico e di supporti multimediali e provvede a renderli fruibili sia per le attività didattiche e di ricerca dei Docenti e degli Studenti, sia per il pubblico.
2. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed il Direttore Amministrativo ed emanato successivamente con decreto del Presidente.

Articolo 15 - Regolamento per la gestione ed il prestito degli strumenti musicali

1. L'Istituzione promuove l'acquisizione, la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente adeguate risorse secondo le disponibilità di bilancio e le necessità delle attività didattiche.
2. Il prestito degli strumenti è disciplinato da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ed emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Articolo 16 – Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Consiglio Accademico
 - e) i Revisori dei Conti
 - f) il Nucleo di valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti gli eventuali compensi per gli organi di cui al comma 1 nel rispetto del comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. 132/2003 e delle successive disposizioni legislative in materia.
3. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le funzioni specificate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Istituzione.
4. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni ed i componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Articolo 17– Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, a eccezione delle collaborazioni e le attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituzione, a eccezione delle controversie che riguardano le collaborazioni e le attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
6. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti necessari, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile.

Articolo 18 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione. Ha la rappresentanza legale dell'Istituzione per le collaborazioni e le attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

2. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'Istituto.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
5. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della Legge 508/99. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'articolo 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/1999, e salvo quanto disposto dalla normativa statale, i requisiti necessari per l'elezione a Direttore sono i seguenti:
 - a. avere maturato almeno dieci anni di servizio in ruolo nelle Istituzioni di cui alla legge n. 508/1999;
 - b. avere svolto attività artistica e professionale ed essere in possesso di comprovata esperienza di direzione, svolte ed acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - c. non essere stati sottoposti, nello svolgimento del proprio servizio, a una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, nei dieci anni precedenti l'elezione;
 - d. non avere riportato condanne penali;
 - e. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nei dieci anni precedenti l'elezione.
7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni d'ufficio, fatte salve quelle che per specifica disposizione regolamentare o legislativa non siano espressamente riservate al Direttore.
8. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti necessari che rientrano nella sua competenza, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Accademico, nella prima seduta utile.

Articolo 19 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri, di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con funzioni consultive.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico - tenuto conto delle esigenze di sviluppo della cultura musicale espressa dal territorio, con particolare riferimento agli enti di governo del territorio - stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto, il Regolamento generale dell'Istituzione, nonché quello per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi e quello di Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, nonché tutti i Regolamenti interni di gestione ed organizzazione dell'Istituzione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto il Ministero delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 3/5 dei componenti.
9. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni in seno all'organo.

Articolo 20 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) quattro docenti eletti dal corpo docente.
L'elettorato attivo spetta ai docenti assunti a tempo indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. L'elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituzione.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.

4. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente.
5. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99 il Regolamento didattico dell'Istituzione e il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 – lettera e) della legge n. 508/99;
 - f) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal DPR 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 – Revisori dei conti

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, è esercitato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni a decorrere dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Articolo 22 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dall'Istituzione seguendo i criteri e le linee guida elaborate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. La partecipazione al Nucleo di Valutazione è incompatibile con quella al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Accademico, e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa, oltre che al Ministero, anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

Articolo 23 – Collegio dei professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i Docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituzione. Esso svolge funzioni di:
 - a) supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante un'attività consultiva e propositiva;
 - b) esprime pareri sulle modifiche allo Statuto, sul Regolamento generale dell'Istituzione, e sul regolamento didattico.

Articolo 24 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale al numero degli studenti dell'Istituzione nel rispetto delle proporzioni indicate al primo periodo dell'articolo 12 – comma 1 – del D.P.R. n. 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO IV ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Articolo 25 – Corsi e titoli di studio

1. L'Istituzione istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e corsi propedeutici come da DM 382/18 nonché corsi di perfezionamento, di Master AFAM di I e II livello, di specializzazione, di formazione e di ricerca in campo musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge n. 508/1999.
2. L'Istituzione organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli secondo l'ordinamento degli studi che viene determinato dal Regolamento didattico dell'Istituzione previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99.
3. Per l'ammissione ai corsi di diploma di primo livello si richiede il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione, secondo quanto disciplinato dal DM 382/18 e dal Regolamento didattico. A tal fine l'Istituzione può anche organizzare corsi di formazione musicale di base in autonomia o in convenzione con le scuole secondarie, secondo il dettato dello stesso DM 382/18, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, secondo quanto sarà disposto dal citato Regolamento didattico.
4. Tali corsi potranno essere attivati o mantenuti mediante convenzioni con le scuole secondarie inferiori e superiori, nel rispetto dei vigenti ordinamenti, progetti didattici e percorsi scolastici

integrati, come previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 508/1999 e disciplinato per tali istituti dalla legge 107/15 e dal DM 382/18.

Articolo 26 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Istituzione, secondo criteri e modalità stabilite nel proprio Regolamento didattico, può organizzare in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi accademici al fine di favorire, fra gli studenti, una scelta consapevole.
2. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico e dai regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/1999, l'Istituzione può deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:
 - a) Corsi di preparazione per eventuali esami di stato abilitanti all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento post - diploma accademico;
 - c) Master-classes, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
 - d) Corsi di educazione musicale e di avviamento alla pratica musicale rivolto ai giovanissimi;
 - e) Appositi percorsi integrativi volti alla formazione artistica di base, sulla base di apposite convenzioni e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo;
 - f) Corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - g) Corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - h) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale.
3. L'Istituzione rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le attività, di cui al precedente comma 2, possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge n. 508/1999.
5. Le deliberazioni per l'attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, previa l'individuazione delle risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche, di produzione e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico dell'Istituzione.
6. L'Istituzione favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgere secondo criteri e modalità fissati in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta degli Studenti.

Articolo 27 – Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituzione promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, e con Università italiane e straniere, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni

forma di attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.

3. L'Istituzione assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Istituzione, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO V

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

Articolo 28 –Biblioteca

1. La Biblioteca dell'Istituzione provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituzione sia alla sua funzione di Biblioteca musicale del territorio.
2. Al funzionamento della Biblioteca sono destinate risorse di personale, finanziarie e strumentali adeguate in relazione al patrimonio conservato, alle funzioni assegnate, ai servizi da espletare e al flusso dell'utenza.
3. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente alla Biblioteca risorse adeguate secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze didattiche e di ricerca.

Articolo 29 – Strumenti Musicali e attrezzature

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali e delle attrezzature in dotazione e promuove l'acquisizione di nuovi strumenti al fine di consentire agli studenti la possibilità di studio in modo adeguato.
2. A tal fine il prestito degli strumenti è disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 15.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente risorse adeguate secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze didattiche.

Articolo 30 – Contratti e convenzioni

1. L'Istituzione, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge n. 508/1999, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni che specifichino le risorse e il personale dell'Istituzione ivi coinvolto. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali dell'Istituzione.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VI
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 – Principi e criteri direttivi

1. Con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale non docente. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa e intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
4. Il modello organizzativo dell'Istituzione si uniforma ai criteri di organizzazione funzionale. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici dell'Istituzione.

Articolo 32 – Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
2. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Il Direttore Amministrativo, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 2, svolge i seguenti compiti ed esercita i seguenti poteri:
 - a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, adottando i relativi atti e provvedimenti;
 - b. è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, e ne assicura la trasparenza;
 - c. indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, e nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 - d. sottopone agli organi di gestione dell'Istituzione proposte inerenti l'organizzazione dei Servizi e del personale;
 - e. cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - f. esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - g. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
 - h. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettante al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e d'Istituto;
 - i. chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale non docente.

4. Il Direttore amministrativo può nominare un responsabile amministrativo cui delegare parte delle competenze di cui al comma 4 e l'eventuale sostituzione in caso di propria assenza o impedimento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 – Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori.
2. I Regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 34 – Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, il Regolamento generale dell'Istituzione e i Regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
 - b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato, fatta eccezione per i membri di diritto e/o per quelli di nomina ministeriale;
 - c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Articolo 35 – Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 36 - Entrata in vigore dei Regolamenti

1. Espletato l'iter previsto ed adottato il provvedimento conclusivo, tutti i Regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione previa affissione all'Albo dell'Istituzione, se non diversamente stabilito dagli stessi

Articolo 37 - Pubblicità dei provvedimenti amministrativi

1. Tutti i provvedimenti amministrativi adottati dagli Organi di governo e di gestione dell'Istituzione vengono resi pubblici secondo le norme vigenti.
2. Gli atti di cui al comma 1 restano in pubblicazione per la durata di otto giorni consecutivi dopo di che producono i loro effetti, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, ad eccezione dei provvedimenti adottati dagli organi monocratici che sono immediatamente esecutivi con la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 38 -Segretario degli organismi collegiali

1. Ciascun organo collegiale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione, designa al suo proprio interno, nella prima seduta, chi, con funzioni di segretario, cura la stesura e la tenuta del verbale delle sedute.
2. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione è curata dal Direttore Amministrativo o da suo delegato.

Articolo 39 – Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico. Altre incompatibilità possono essere previste dal Regolamento generale dell'Istituzione.
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di RSU.